REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/86 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1986

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originarie della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura

1. A seguito di una richiesta presentata dalla Repubblica italiana, principale mercato d'importazione del solfato di rame iugoslavo, nel novembre 1983 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso di riapertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di solfato di rame originarie della Iugoslavia (2).

2. Secondo la suddetta richiesta italiana, corredata da elementi di prova, anche dopo l'istituzione da parte del Consiglio di un dazio antidumping definitivo del 19,5 % nel marzo 1983 con il regolamento (CEE) n. 486/83 (3), i prezzi all'esportazione del solfato di rame dalla Iugoslavia alla Comunità, in particolare in Italia, sono stati regolarmente inferiori ai prezzi pubblicati per il minerale di rame, che rappresenta circa il 75 % di tutti i costi di produzione del solfato di rame. Di conseguenza, è stato asserito che questi prezzi all'esportazione non coprono i costi di produzione e determinano un protarsi delle pratiche di dumping, causa di ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

3. Con la decisione 84/404/CEE (4) la Commissione ha confermato queste asserzioni ed ha stabilito l'esistenza di un margine di dumping del 61 %. È stato inoltre calcolato, sulla base degli elementi di cui disponeva la Commissione al momento del riesame dei fatti, che sarebbe stato necessario applicare un dazio antidumping del 53 %, corredato da un dazio su un prezzo minimo inteso ad evitare eventuali elusioni, per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e causato dalle importazioni in dumping.

4. A seguito delle discussioni avvenute in seno al consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (5), con la decisione 84/404/CEE, la Commissione ha accettato l'impegno di prezzo offerto dagli esportatori iugoslavi interessati ed il regolamento (CEE) n. 2333/84 (6) ha abrogato il regolamento (CEE) n. 486/83.

B. Inosservanza dell'impegno

5. Nel settembre 1985, l'industria comunitaria ha presentato una denuncia secondo cui le importazioni iugoslave di solfato di rame entrano nella Comunità a prezzi cha causano un grave pregiudizio ; la denuncia era corroborata da dati statistici ufficiali relativi ai quantitativi ed ai prezzi ; di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ha chiesto agli esportatori iugoslavi di presentarle le loro osservazioni al riguardo. Dette osservazioni presentate nel settembre 1985, unitamente ai dati presentati alla Commissione dagli esportatori suddetti, mostrano che l'impegno di prezzo era stato violato per tutte le esportazioni effettuate sul mercato italiano durante il secondo semestre 1985, periodo di massima concentrazione delle vendite di solfato di rame nella Comunità che avvengono su base stagionale.

6. In funzione degli elementi di prova disponibili e tenendo conto che un altro produttore comunitario aveva cessato l'attività dopo l'accettazione dell'impegno nel 1984, con il regolamento (CEE) n. 3106/85 (7) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originarie della Iugoslavia. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'aliquota del dazio era basata sulla situazione esistente prima dell'accettazione dell'impegno, nella fattispecie al 53 % oppure, se più elevata, alla differenza tra il prezzo alla frontiera comunitaria e 600 ECU.

C. Riapertura dell'inchiesta

7. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario riaprire l'inchiesta e, previa consultazione, ha proceduto in questo senso conformemente agli articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84. È stato

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2.
(3) GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.
(4) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 41 del 14. 2, 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1.
(7) GU n. L 296 dell'8. 11. 1985, pag. 26.

quindi pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1) riguardante le importazioni di solfato di rame originarie della Iugoslavia, della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27.

D. Proroga del dazio antidumping provvisorio

8. Il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3106/85 è stato prorogato con il regolamento (CEE) n. 677/86 (2) per un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Detta proroga, che non ha sollevato obiezioni da parte degli esportatori interessati, intende consentire un tempo sufficiente a tutte le parti in causa per presentare eventuali proposte e permettere alla Commissione di completare l'esame dei fatti.

E. Inchiesta

9. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari dell'apertura dell'inchiesta offrendo alle parti direttamente in causa l'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto e di chiedere un'audizione. I produttori comunitari e i due esportatori iugoslavi hanno espresso il proprio parere per iscritto. Un importatore comunitario ha sollevato la questione dell'applicazione delle misure antidumping ai prodotti che sono oggetto dello speciale accordo di scambio tra la città di Trieste e la zona frontaliera iugoslava. L'importatore è stato informato che non esiste alcun esonero dalle misure antidumping per questi prodotti.

   Né gli acquirenti né le industrie trasformatrici del solfato di rame hanno reso noto il loro punto di vista, fatta eccezione per due esportatori, Zorka-Sabac e Zupa-Krusevac che hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi oralmente. A questa audizione, ambedue gli esportatori interessati hanno sostenuto che le osservazioni fornite in precedenza, in particolare nel settembre 1985, contenevano dati erronei e che in realtà le vendite non erano avvenute a prezzi inferiori ai livelli stabiliti negli impegni. Nondimeno, la documentazione presentata a sostegno di questa tesi ha semplicemente confermato che tutte le vendite in Italia nel secondo semeste 1985 sono state effettuate in violazione dell'impegno assunto.

10. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli presso i seguenti produttori CEE : Metallo Chimique (Belgio) e Manica (Italia). La Commissione ha chiesto e ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari e dai due esportatori iugoslavi e ne ha opportunamente controllato l'autenticità.

11. L'inchiesta ha coperto il periodo gennaio-ottobre 1985, durante il quale si sono registrati i valori massimi delle vendite di solfato di rame nella Comunità (da marzo a luglio) e, conseguentemente, delle importazioni iugoslave nella CEE.

F. Valore normale

12. Il valore normale per ciascun esportatore è stato determinato sulla base dei prezzi interni comunicati alla Commissione dai produttori iugoslavi. Detti prezzi sono stati ritenuti rappresentativi del mercato interno iugoslavo.

G. Prezzi all'esportazione

13. I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente praticati o da praticare per il prodotto esportato nella Comunità nel periodo di riferimento. I dati pervenuti alla Commissione dagli esportatori iugoslavi durante il periodo dell'indagine hanno ulteriormente confermato che gli impegni non sono stati rispettari nel secondo semestre 1985, ossia nel periodo di massima concentrazione delle vendite di solfato di rame.

H. Confronto

14. Ai fini di un valido confronto, la Commissione si è basata sui dati disponibili per stimare le spese di trasporto del prodotto dalla fabbrica alla frontiera comunitaria. Queste spese sono state detratte dai prezzi all'esportazione e il confronto è quindi avvenuto a livello franco fabbrica.

I. Margini di dumping

15. Dal confronto suddetto è emerso che tutte le esportazioni effettuate nella Comunità nel periodo di riferimento dagli esportatori che si sono resi noti alla Commissione sono avvenute in dumping, con margini pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità, ossia 139 % per la ditta Zorka-Sabac e 143 % per la ditta Zupa-Krusevac.

   Per gli esportatori che non hanno risposto al formulario della Commissione né si sono resi altrimenti noti durante l'inchiesta, il dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'inchiesta costituivano la base più idonea per determinare il margine di dumping e che si sarebbe inoltre creata un'occasione di elusione e un invito alla non cooperazione nei futuri casi antidumping se si fosse affermato che il margine di dumping per questi esportatori era ad un livello comunque inferiore a quello più elevato determinato paesi ad un livello comunque inferiore a quello più elevato determinato per un esportatore che aveva collaborato all'indagine. Per questi motivi, il Consiglio ritiene opportuno utilizzare quest'ultimo margine di dumping per questo gruppo di esportatori.

(1) GU n. C 284 del 7. 11. 1985, pag. 3.
(2) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 1.

J. Pregiudizio

16. L'industria comunitaria, in ordine alla quale va valutata l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping si è recentemente contratta a causa della chiusura di varie imprese nel Regno Unito e in Germania, per cui rimangono operativi soltanto tre impianti in Belgio, in Francia e in Italia. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione emerge che le importazioni in Italia e in Grecia di solfato di rame dalla Iugoslavia sono passate da 4 165 tonnellate nel 1984 a 6 350 tonnellate nei primi dieci mesi del 1985. Ciò rappresenta un incremento della quota di mercato delle importazioni iugoslave nella Comunità dal 7,8 % nel 1984 al 12,8 % nel 1985 e in Italia, principale mercato di questi prodotti, dall'11 % nel 1984 al 17 % nel 1985.

17. I prezzi di rivendita delle importazioni nel periodo di riferimento sono stati del 16 % inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari e sono stati comunque del tutto insufficienti a coprire i costi di produzione. Quest'incremento nei quantitativi importati, combinato con la flessione dei prezzi causata dalle pratiche di dumping, ha determinato un crollo della produzione comunitaria e di conseguenza dei livelli di utilizzo del potenziale al 50 % circa.

18. Benché le importazioni oggetto di dumping dalla Iugoslavia si siano limitate in primo luogo ai mercati italiani e greci, la loro incidenza in altri stati membri è stata egualmente notevole. I prezzi del sofato di rame iugoslavo hanno esercitato un effetto negativo diretto sui prezzi di tutti i prodotti comunitari ed hanno effetti depressivi laddove il produttore italiano è stato costretto a vendere quantitativi sempre maggiori su mercati comunitari diversi da quelli tradizionali in Italia e in Grecia. Una conseguenza diretta di questo fenomeno è stata la chiusura, dal giugno 1985, di due dei cinque impianti situati nella Comunità.

19. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori quali il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi oppure da un calo nel consumo comunitario. Benché quest'ultimo sia rimasto relativamente stabile tra il 1984 e il 1985, è stato assodato che la quota iugoslava sul mercato comunitario è aumentata in modo notevole. Ciò è altrettanto vero per quanto riguarda la quota di mercato detenuta dalle importazioni da alcuni altri paesi quali la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia e l'Unione Sovietica, attualmente oggetto di misure antidumping. Nondimeno, i massicci quantitativi delle importazioni iugoslave e i livelli di prezzo a cui esse vengono vendute nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere che le predette importazioni in dumping, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

K. Interesse comunitario

20. Date le gravi difficoltà in cui versa l'industria comunitaria a seguito della recente chiusura di due impianti di solfato di rame, il Consiglio è giunto alla conclusione che è nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti atti ad eliminare il pregiudizio, segnatamente istituendo un dazio antidumping definitivo.

L. Aliquota del dazio

21. Vista l'entità del pregiudizio causato, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping provvisoriamente stabilito, ma comunque sufficiente per eliminare il pregiudizio stesso. Calcolando da un lato il prezzo di vendita necessario per consentire il consueto margine di profitto al produttore comunitario e dall'altro i prezzi ai quali le importazioni in dumping vengono messe in vendita nella Comunità, la Commissione ha fissato l'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio al 27 % oppure, per evitare eventuali elusioni e se più elevata, alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta franco frontiera comunitaria e 790 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari al 27 % del prezzo per tonnellata netta franco frontiera comunitaria, non sdoganato, oppure, se più elevata, alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e 790 ECU.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3106/85 sono riscossi definitivamente a concorrenza del 27 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RUDING